



COMUNE DI SCANDICCI

PROVINCIA DI FIRENZE

GRUPPO CONSILIARE  
DEMOCRATICI DI SINISTRA

Relazione Integrativa

GLI INIZI

Le attività di protezione civile (pc), vale a dire la previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, sono state disciplinate fin dal 1992 con la Legge n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile). In questa legge erano suddivise le competenze tra Stato ed enti locali anche nel coordinamento degli interventi in caso di emergenza. Nel corso di questi anni gli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro Paese hanno messo in risalto che **qualsiasi intervento deve essere coordinato: non si possono avere più soggetti che operano nella stessa area disastrata senza parlare tra loro o, peggio, senza lavorare insieme.**

Penso sia un fatto rilevante che al momento che si verifica una emergenza, i soggetti contemplati dalla legge per intervenire, abbiano sempre presente il loro ruolo e la responsabilità degli atti che compiono. Non ci può essere incertezza in quei momenti, la pianificazione ha stabilito quali sono i criteri da attuare in una fase così importante, è stato già individuato chi coordina e chi è coordinato e a conoscenza di che cosa deve fare e come farlo. In quel preciso momento dell'emergenza non c'è tempo per le discussioni! La Legge individua tre tipi di evento calamitoso, e in ciascuno di loro il soggetto responsabile del coordinamento di tutte le forze in campo per gli interventi rivolti principalmente al salvataggio della vita umana e alla ripresa delle attività. Nello specifico (vedi art. 2 legge n. 225/92):

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI	INDICAZIONE	AMBITI DI COMPETENZA	COMPITI
A	Eventi naturali fronteggiati da singoli enti	Sindaco	Art. 15 - Assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
B	Eventi naturali che comportano l'intervento di più enti	Prefetto	Art. 14 - Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale
C	Calamità naturali da fronteggiare con poteri straordinari	Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro per il coordinamento della pc	Art. 5 - Delibera lo stato di emergenza. Può avvalersi di commissari delegati

IL METODO AUGUSTUS

Quando si parla di pianificazione di emergenza, cioè della necessità che tutte le strutture che operano nella singola amministrazione o in un gruppo di amministrazioni di pc e in altre parole nella previsione, prevenzione e ricostruzione ma rimane, con grosse perplessità, l'intervento immediato nell'emergenza, in pratica le nuove norme non chiariscono a chi spetta nella fase di soccorso questa funzione di coordinamento degli enti che intervengono, per esempio, a livello provinciale.

Il primo anello di tutta l'organizzazione è il Comune

IL PRIMO CONTRIBUTIVO

Con la Legge battezzata "Bassanini" (D.L. n. 112/98) che trasferisce agli enti locali (regioni, province, comunità montane e comuni) le competenze anche in materia di pc, abbiamo un maggior impegno di queste singole amministrazioni nelle varie attività di pc e in altre parole nella previsione, prevenzione e ricostruzione ma rimane, con grosse perplessità, l'intervento immediato nell'emergenza, in pratica le nuove norme non chiariscono a chi spetta nella fase di soccorso questa funzione di coordinamento degli enti che intervengono, per esempio, a livello provinciale.

Mentre prima era affidata al Prefetto, adesso, nelle disposizioni successive, non si riesce ad individuare un soggetto cui è affidata questa delicata funzione.

La stessa Agenzia Nazionale della Protezione Civile (D.L. n. 300/99), che nasce dallo scioglimento sia del Dipartimento della Pc che della Direzione Generale della pc del Ministero dell'Interno, non è ancora operante.

L'Agenzia Nazionale della Protezione Civile dovrebbe avere compiti ben precisi, previsti dalla sua legge di costituzione, e che sono in parte quelli che la "Bassanini" lasciava allo Stato e di cui l'Agenzia sarà l'esecutore ed il controllore a livello centrale.

(ANCORA CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA')

A livello periferico, (comune, provincia, regione) dalla lettura di queste nuove norme, la responsabilità risulta affidata al Sindaco, al Presidente dell'amministrazione Provinciale, al Presidente della Regione un successivo articolo di questa legge fa riferimento al ruolo delle Prefetture (che con la prossima legislazione si chiameranno Uffici Territoriali del Governo) e dei Prefetti, infatti, all'articolo 83, comma 5, si dichiara che l'agenzia definisce "gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Rimane dubbiosa la questione a chi competono i compiti di coordinamento delle forze dell'ordine e delle forze armate e di chi si assume le responsabilità (civile, amministrativa e penale)

LE NORMATIVE RECENTI

Nella Finanziaria 2001, agli artt. 52 e 138 si parla di protezione civile per quanto riguarda il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali (regioni, province e comuni), anche nel caso di dover fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di tipo b (vedi schema) è previsto l'utilizzo di questi fondi.

Inoltre, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono pubblicati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri "recanti individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali"; quello che riguarda la protezione civile è il decreto 12 settembre 2000 che in otto articoli trasferisce queste risorse agli enti locali. Si evidenzia, oltre al trasferimento di risorse finanziarie, anche quello relativo al personale del Dipartimento della protezione civile e una parte del C.A.P.I. (Centri di Assistenza e Pronto intervento del Ministero dell'Interno, magazzini di materiali e mezzi dislocati su tutto il territorio nazionale).

Per ultimo è da citare il "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici territoriali del Governo" emanato dal Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 2001, in attesa del parere del Consiglio di Stato, in cui le Prefetture nella nuova organizzazione dell'amministrazione pubblica si chiameranno Uffici territoriali del Governo. Non sparirà la figura del Prefetto che sarà il coordinatore delle pubbliche amministrazioni ed autorità di pubblica sicurezza. All'articolo 1 si enuncia che "l'ufficio del Governo assicura il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di ..... nonché nell'espletamento dei compiti in materia di protezione civile e di difesa civile.....".

Il Consiglio Comunale

Viste le leggi in vigore dalle quali non si evince un quadro chiaro e preciso su chi debba assumere responsabilità in ordine al servizio di protezione civile nelle emergenze di tipo "B"

Considerato inoltre l'assoluta necessità di addvenire ad un Testo Unico che disciplini nel suo insieme e con chiarezza tutta la materia relativa al servizio in parola

Invita

Il Parlamento Italiano a presentare una proposta di legge e ad approvarla nel minor tempo possibile che disciplini per intero la materia a che particolarmente preveda:

- In caso di emergenza di tipo "B", il Presidente dell'Amministrazione Provinciale assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza, da attivare a livello provinciale, per fronteggiare gli eventi calamitosi, da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione il Governo emanerà un Testo Unico di Protezione Civile che sarà aggiornato annualmente dall'Agenzia Nazionale della Protezione Civile.
- Il trasferimento delle risorse finanziarie da attuare nei confronti delle amministrazioni comunali e provinciali sarà possibile unicamente quando i singoli enti locali predisporranno del loro piano di protezione civile previsto dall'articolo 108 della legge 112/98. In mancanza di ciò l'amministrazione regionale si farà carico della redazione del piano che sarà finanziato con le risorse previste dal trasferimento.

I Consiglieri DS

(Lorenzo Tomassoli)

(Leonardo Signorini)

Normativa di Settore:

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile"
- DPR 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato attività di protezione civile"
- Legge Regionale della Toscana 10 giugno 1995, n. 42 "Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile"
- Decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 112 relativo: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge 13 luglio 1999, n. 226 di conversione del DL 13 maggio 1999, n. 132 "Interventi urgenti in materia di Protezione Civile"
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 relativo: "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59"
- Delibera della Giunta Regionale 11 gennaio 2000, n. 26: "Linee guida per la compilazione del Piano comunale di Protezione Civile";
- D.Lgs 626/94 e successive modifiche
- Regolamento di esecuzione del Ministero della Pubblica Istruzione 58 del 4.11.98
- Decreto n 380 del 29.9.98
- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000
- il "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici territoriali del Governo" emanato dal Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 2001;

al Presente Ordine del Giorno si allega Relazione Integrativa



Lorenzo Tomassoli - Consigliere del Comune di Scandicci